

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 210/2018**del 26 ottobre 2018****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2021/493]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2018/737 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitivie multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2018/738 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come elemento di lega nel rame ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione ⁽⁷⁾.
- (8) L'allegato II dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

⁽¹⁾ GU L 123 del 18.5.2018, pag. 94.

⁽²⁾ GU L 123 del 18.5.2018, pag. 97.

⁽³⁾ GU L 123 del 18.5.2018, pag. 100.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 18.5.2018, pag. 103.

⁽⁵⁾ GU L 123 del 18.5.2018, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU L 123 del 18.5.2018, pag. 109.

⁽⁷⁾ GU L 123 del 18.5.2018, pag. 112.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32018 L 0736**: Direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione, del 27 febbraio 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 94),
- **32018 L 0737**: Direttiva delegata (UE) 2018/737 della Commissione, del 27 febbraio 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 97),
- **32018 L 0738**: Direttiva delegata (UE) 2018/738 della Commissione, del 27 febbraio 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 100),
- **32018 L 0739**: Direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione, del 1° marzo 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 103),
- **32018 L 0740**: Direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione, del 1° marzo 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 106),
- **32018 L 0741**: Direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione, del 1° marzo 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 109),
- **32018 L 0742**: Direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione, del 1° marzo 2018 (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 112).»

Articolo 2

I testi delle direttive delegate (UE) 2018/736, (UE) 2018/737, (UE) 2018/738, (UE) 2018/739, (UE) 2018/740, (UE) 2018/741 e (UE) 2018/742 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2018.

Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.